

**Decreto federale
concernente la concessione di un credito quadro per
la continuazione dell'aiuto monetario internazionale
(Decreto sull'aiuto monetario, DAM)**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2004² sull'aiuto monetario (LAMO);

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LAMO è stanziato un credito quadro di 15 miliardi di franchi.

² I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

³ Il Consiglio federale riferisce annualmente sull'utilizzazione dei fondi stanziati.

Art. 2

Con l'entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il decreto del 18 marzo 2004⁴ sull'aiuto monetario, prorogato il 27 maggio 2009⁵.

Art. 3

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.

² Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- ¹ RS **101**
- ² RS **941.13**
- ³ FF **2012** 6429
- ⁴ FF **2004** 4409
- ⁵ FF **2009** 4169

